DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AVVIO DELL'INTERVENTO ORDINARIO NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 3

Progetti F.I.O. finanziati con i fondi della legge 1 marzo 1986, n. 64

I progetti di cui alle delibere C.I.P.E. 12 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.

Versione in vigore dal 9 marzo 1994, non più in vigore dal 8 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-avvio-dell-intervento-ordinario-nelle-aree-1994/art-3-progetti-f-i-o-finanziati-con-i-fondi-della-legge-1-marzo-1986-n-64/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it